



Comune di Moena

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PULIZIA CAMINI

Art 14 Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24

Approvato con deliberazione consiliare n. 15/3 del 9.8.2016

INDICE GENERALE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

TITOLO II – MODALITA' E OBBLIGHI

Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura

Art. 3 - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

Art. 4 - Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)

Art. 5 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

TITOLO III – CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 6 - Controlli

Art. 7 - Sanzioni amministrative

Art. 8 - Abrogazione

Allegato 1

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido e gassoso, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi) del relativo regolamento di attuazione¹, fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo Regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

TITOLO II MODALITA' E OBBLIGHI

Art. 2 – Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1 è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m. e dal presente Regolamento comunale.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta l'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta di verificano fenomeni di malfunzionamento.

¹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 AGOSTO 2012, N. 15-90/LEG **Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).**

4. La pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibili liquido deve essere svolta a cadenza biennale.
5. Il controllo delle canne fumarie degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere eseguito ogni tre anni.

Art. 3 – Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.

Qualora il proprietario provveda direttamente alla pulizia dell'impianto, la stessa dovrà comunque essere effettuata da un professionista almeno ogni tre anni.

2. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo Regolamento (Allegato 1).

Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è "in esercizio" cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell'arco dell'anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.

Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministrazione condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

3. Nel caso la pulizia dell'impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m².

4. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempo ragionevoli, acconsentendo

² Art. 14 L.R. 20.08.1954 n. 24

Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in ciascun comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini.

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del sindaco che sente la giunta comunale o la commissione antincendi, ove esiste. Per la esecuzione dei lavori di spazzacamino il territorio comunale può essere suddiviso in zone, come pure i territori di più comuni possono essere riuniti in unica zona. A ciascuna zona deve essere assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato, sentita l'associazione provinciale dell'artigianato.

Le norme e le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabilite, sentita l'associazione provinciale dell'artigianato, con apposito regolamento comunale ove non sia provveduto con regolamento provinciale.

l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento.

5. Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 4 – Obblighi degli assuntori dei servizio (spazzacamini)

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare domanda in Comune, dimostrando l'idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, rilascia il permesso speciale previsto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

3. Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

4. Lo spazzacamino deve segnalare al Comune le eventuali circostanze constatate e ritenute pericolose per possibili incendi.

Art. 5 – Adempimenti in casi di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I Vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione.

TITOLO III CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 6 – Controlli

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento e la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del Corpo di Polizia Locale o del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

Art. 7 – Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da altre normative, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 250,00.

Art. 8 – Abrogazione

1. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 144/12 del 28.11.1985.

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

Art. 3 del Regolamento di pulizia dei camini del Comune di Moena

UTILIZZATORE _____

VIA _____

N. CIVICO _____

PIANO _____

SCALA _____

N° APPARTAMENTI _____

POSIZIONE DEL GENERATORE _____

LIVELLO _____

P.ED, P.M., SUB _____

LEGENDA

SCALA	Specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala interna
N° APPARTAMENTO	Specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	Specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
LIVELLO	Se trattasi di unità abitativa posta su più livello, specificare il piano in cui si trova il generatore
UTILIZZATORE	Soggetto che ha in uso il generatore
NOTE	Eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo o per indicare "in esercizio"/"non in esercizio"
ESECUTORE	Nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia
PIANO	Specificare il piano in cui si trova l'appartamento

N.B.: il presente registro può essere utilizzato per un unico camino

